

I M P O R T A N T E DURC – NUOVA MATRICOLA INPS FERMO – AGGIORNAMENTI

Facciamo seguito a quanto comunicato non InformAEdile News n. 6 per fornire aggiornamenti.

Dalle verifiche effettuate in collaborazione con l'INPS sono emersi vincoli e soluzioni al problema della indicazione della matricola INPS in sede di richiesta DURC.

Se la richiesta avviene indicando la vecchia matricola INPS di Ascoli Piceno **la sede INPS di Ascoli deve considerare la pratica come di propria competenza** potendo quindi limitarsi ad accertare la posizione sino alla data del 31/12/2011.

In tale circostanza l'INPS di Ascoli dichiara la regolarità al 31/12/2011 ed appone, per opportuna informazione, una nota che recita: **"POS. XXXXXXXXXX CESS 31/12/11 APERTA SU FERMO POS YYYYYYYYYY"**.

Tale indicazione accerta la regolarità al 31/12/2011 ma implicitamente invita (o obbliga) alla richiesta di un nuovo DURC con la indicazione corretta della nuova matricola INPS Fermo soprattutto in presenza di una verifica di regolarità con data successiva al 31/12/2011.

Ribadiamo quindi l'importanza di richiedere i DURC indicando la nuova matricola di Fermo con l'attenzione di indicare – in sede di richiesta su sportello previdenziale – la sede di Fermo come sede competente (il sistema presenta infatti la possibilità di scelta tra Ascoli e Fermo).

Per quel che riguarda invece i lavori pubblici ribadiamo l'opinione che sia indispensabile comunicare preferibilmente per iscritto il nuovo numero di matricola a stazioni appaltanti e committenti pubblici invitandoli ad aggiornare i dati contrattuali utilizzando, nella richiesta di DURC anche se connesso ad appalti (CIP) antecedenti, la nuova matricola INPS.

E' importante che le stazioni appaltanti prendano atto di tale nuova matricola utilizzando la stessa per la richiesta di DURC ed evitare che una errata richiesta generi un DURC che non certifichi la regolarità corrente che potrebbe creare problemi negli adempimenti contrattuali e soprattutto economici con insostenibili ritardi.

Tale circostanza rischia di verificarsi infatti qualora la stazione appaltante – in funzione della comunicazione apposta sul DURC sopra indicata – voglia, o addirittura debba, procedere ad una nuova richiesta al fine di verificare la regolarità alla data necessaria.

Aprile 2012

La Cassa Edile